



Comune di Castel Focognano

(Provincia di Arezzo)

www.comune.castel-focognano.ar.it

ORDINANZA N. 9 DEL 19-09-2022

OGGETTO	PROVVEDIMENTI PER LA MANUTENZIONE E CURA DEI FONDI FRONTISTANTI LE VIABILITA' AD USO PUBBLICO DEL TERRITORIO COMUNALE, AI FINI DELLA SICUREZZA DEI RELATIVI UTENTI.
----------------	--

IL SINDACO

PREMESSO che:

- conseguentemente allo stato di abbandono in cui versano i terreni boscati e gli ex coltivi posti a margine delle strade comunali e vicinali di uso pubblico, si verificano sempre più frequentemente ripetuti casi di cadute di alberi, rami, foglie e detriti vari sulla sottostante carreggiata;
- detto fenomeno è comune e si estende indifferentemente lungo tutta la viabilità pubblica comunale e vicinale di uso pubblico, creando uno stato di pericolosità per il transito degli autoveicoli;
- detta situazione comporta oltre che ad un immediato rischio per l'incolumità dei cittadini anche il pericolo di interruzione stradale con conseguenti disagi per i cittadini;
- in occasione di eventi meteorologici avversi, caratterizzati da piogge particolarmente abbondanti, le sedi delle strade comunali e vicinali di uso pubblico del Comune di Castel Focognano sono state, in passato, invase da terra, fango, detriti, rami ed alberi caduti;

TENUTO CONTO che:

- la mancata manutenzione delle scarpate, dei cigli stradali, della vegetazione arbustiva e delle alberature, da parte dei proprietari frontisti, è fonte di aggravamento delle condizioni di rischio idrogeologico e quindi di pericolo per l'incolumità pubblica, nonché danno diretto alla proprietà pubblica sede e pavimentazione stradale;

CONSIDERATO che:

- detta situazione di pericolo è dovuta anche alla negligenza dei proprietari dei fondi, non può essere procrastinata per gli evidenti motivi di cui sopra;
- sussiste a tutti gli effetti un interesse pubblico per l'adozione di un provvedimento con il quale si ingiunga ad ogni proprietario delle aree in fregio ai tratti stradali, l'adozione di immediati provvedimenti di messa in sicurezza, mediante taglio a raso o abbattimento delle alberature pericolose poste in una fascia della profondità di 6 metri dal margine esterno, lato a monte e a valle, delle banchine stradali;

CONSIDERATO che ai sensi degli artt. 29 e 31 del D.Lgs. n. 30.04.1992 n. 285:

- *"I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessaria";*
- *"Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile";*
- *"I proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di*



Comune di Castel Focognano

(Provincia di Arezzo)

www.comune.castel-focognano.ar.it

sostegno di cui all'art. 30, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada, Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possano causare i predetti eventi”;

VERIFICATO pertanto che i proprietari di tutti i fondi confinanti con le strade pubbliche, sui quali si verificano le situazioni di pericolo per la sicurezza stradale innanzi descritte, sono tenuti a prendere tutti gli accorgimenti e a mantenere i propri fondi in situazioni tali da evitare il verificarsi delle stesse;

RITENUTO per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità di dover emettere apposita ordinanza in materia;

VISTI, in particolare:

- il D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 (codice della Strada) e s.m.i.;
- il DPR 495/1992 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada);
- gli articoli l'art. 892 e seguenti del Codice Civile;
- l'art. 50 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

CONSIDERATO che per l'urgenza di provvedere all'adozione dei provvedimenti di messa in sicurezza, non è possibile dare comunicazione a tutti gli interessati dell'inizio del procedimento di cui trattasi, così come disposto dall'Art. 7 della L. 241/1990, ma verrà comunque data la massima diffusione al presente provvedimento non solo attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, ma anche attraverso altre forme partecipative.

ORDINA

a tutti i proprietari e detentori di diritti reali a qualunque titolo, dei terreni che confinano con le strade comunali e vicinali di uso pubblico comunque denominate e situate nel territorio del Comune di Castel Focognano (Ar), di provvedere all'effettuazione delle manutenzioni dei propri fondi, **prima della prossima stagione meteorologica avversa e ciò entro 60 (sessanta) giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento** e comunque anche successivamente, qualora si manifesti la necessità, mediante:

- **potare regolarmente le siepi** radicati sui propri fondi che provocano restringimenti, invasioni o limitazioni di visibilità sulla strada pubblica confinante;
- **tagliare i rami delle piante** radicate sui propri fondi che si protendono oltre il ciglio della strada o che nascondono o limitano la visibilità dei segnali stradali o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità della strada;
- **provvedere alla verifica ed alla eventuale rimozione di piante di alto fusto** radicate sui propri fondi, poste nella fascia di mt. 6,00 dal margine esterno, lato a monte e a valle, delle banchine stradali e che possano dare luogo a cadute o franamento sulla sede stradale;
- **rimuovere immediatamente alberi, ramaglie e terriccio** caduti dai propri fondi sulla sede stradale per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa;
- **provvedere alla manutenzione delle ripe/scarpate** confinanti con le strade, sia a valle che a monte delle medesime, in modo tale da impedire:
 - il franamento o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno (*fabbricati e muri di qualsiasi genere*),
 - lo scoscendimento del terreno; l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale con detriti e materiali vari ed impedire il deflusso delle acque piovane nelle sedi stradali;



Comune di Castel Focognano

(Provincia di Arezzo)

www.comune.castel-focognano.ar.it

- **realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di adeguamento delle scarpate** in modo tale da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada; ed evitare di eseguire interventi che possano causare i predetti eventi;
- **adottate comunque tutte le precauzioni ed accorgimenti** atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazione della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi.

DISPONE

che i suddetti interventi di messa in sicurezza, adeguamento e corretta tenuta dei fondi antistanti le strade ad uso pubblico, debbano essere eseguiti costantemente durante tutto il periodo dell'anno.

AVVERTE

- che in caso di inottemperanza al presente provvedimento l'Amm.ne Com.le, previa ingiunzione, si riserva la facoltà di intervenire direttamente od a mezzo di ditta appositamente incaricata, nell'effettuazione dei lavori indispensabili, con rivalsa nei confronti dei soggetti inadempienti (*proprietari fondi confinanti*) a cui verranno addebitati i relativi costi;

- che in caso di inottemperanza al presente provvedimento gli inadempienti incorreranno nell'applicazione della sanzione amministrativa ex art. 7 bis D.Lgs. 267/2000, oltre ogni ulteriore più grave responsabilità, dal momento che gli stessi rimarranno responsabili in conseguenza di danni che possono verificarsi per cause riconducibili all'inosservanza della presente ordinanza.

DISPONE

che

- il presente provvedimento venga pubblicato all'albo pretorio an-line e sul sito web del Comune di Castel Focognano;

- il Corpo Unico di Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni Montani del Casentino e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza relativa al rispetto delle disposizioni della presente ordinanza e dell'applicazione delle sanzioni previste nel caso di accertamento della violazione di quanto in essa disposto.

RENDE NOTO

che

- avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Toscana entro sessanta giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla pubblicazione;

- il responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/90 è il responsabile della 2^a area tecnica "Assetto del Territorio", *geom. Patrizio Bigoni*.

- i termini indicati nella presente Ordinanza decorrono dopo 10 gg. dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

IL SINDACO

Ricci Lorenzo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio di questo Ente (n. **1069** di Repertorio delle pubblicazioni) per 15 giorni consecutivi.



Comune di Castel Focognano

(Provincia di Arezzo)

www.comune.castel-focognano.ar.it

Castel Focognano, **19-09-2022**